

# I GENITORI, PRIMI EDUCATORI. *HOMESCHOOLING*

JOSÉ T. MARTÍN DE AGAR

RIASSUNTO: È opinione comune che i genitori sono i primi educatori dei figli. In questo articolo si studia il *homeschooling* in generale e negli aspetti giuridici. Non è solo una opzione pedagogica bensì di una tendenza minoritaria critica che implica uno stile di vita familiare.

Molte sono le questioni che suscita dal momento che si propone come alternativa alla scuola pubblica, cioè allo Stato maestro con le sue pretese di neutralità sempre più ideologica.

È una questione di libertà, spesso religiosa, che trova accoglienza nei paesi di cultura anglosassone e in altri ove lo Stato non accampa il protagonismo della vita sociale. Man mano ci si allontana dalla sussidiarietà educazione viene sempre più identificata con scolarizzazione, e la responsabilità di garantire a tutti il diritto allo studio confusa con la gestione di esso diritto, anche contro le scelte genitoriali. Vengono studiate alcune decisioni giudiziali in proposito.

PAROLE CHIAVE: patria potestà, educazione, *homeschooling*, scuola dell'obbligo.

ABSTRACT: It is a common opinion that parents are the first educators of their children. In this article we study *homeschooling* in general and in legal aspects. It is not only a pedagogical option but a critical minority trend that implies a family lifestyle.

There are many issues that raises from the moment that it is proposed as an alternative to public school, that is, to the master State with its claims of neutrality increasingly ideological.

It is a question of freedom, often religious, that finds acceptance in the countries of Anglo-Saxon culture and others where the State does not encamp the protagonism of social life. As we move away from subsidiarity education is increasingly identified with schooling, and the responsibility to guarantee everyone the right to study confused with the management of it right, even against parental choices. Some judicial decisions are studied in this regard.

KEYWORDS: parental authority, education, *homeschooling*, compulsory attendance.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Ruolo prioritario dei genitori. – 3. Il *homeschooling*, insegnamento familiare o scuola in casa. – 4. Sociologia del *homeschooling*. – 5. Motivazioni e modalità. – 6. Questioni giuridiche. – 7. Il *homeschooling* nella giurisprudenza europea. – 8. Esiti del *homeschooling*. La socializzazione. – 9. Conclusioni.

## 1. INTRODUZIONE

LA tesi di questo contributo è che essendo i genitori i primi educatori dei figli, è giusto che possano scegliere di educarli direttamente sempre che ne siano capaci, ossia sotto certo controllo delle autorità scolastiche teso a comprovare oggettivamente il progresso dei ragazzi. L'opzione dovrebbe essere pacifica, ma non sembra essere sempre così.

Mi sono interessato da qualche tempo a questo argomento perché ho sempre diffidato del mito della cosiddetta neutralità della scuola statale (è una contraddizione),<sup>1</sup> come non penso che essa deva essere gratuita per chi se la può pagare o per chi non la merita. Su di questi equivoci è inoltre cresciuto di molto negli ultimi anni l'abuso politico, diretto ad imporre ai minori certe ideologie e tipi di comportamento magari anche contro i genitori;<sup>2</sup> in maniera poi spudorata, senza ritegno: oggi la neutralità è decisamente schierata. Al contempo è salito il numero, pur sempre piccolo, di quelli che si oppongono e cercano alternative, tra questi coloro che decidono di insegnare essi stessi i loro figli. Al fenomeno ha contribuito pure la crescente insicurezza nelle scuole pubbliche.

## 2. RUOLO PRIORITARIO DEI GENITORI

Che i genitori sono i primi educatori dei figli appare una affermazione stringente, scontata, che almeno direttamente nessuno discute. La si può trovare in ogni tipo di documenti giuridici e dottrinali: costituzioni, encicliche e codici, dichiarazioni e convenzioni internazionali.

Tutti citano la Dichiarazione Universale di Diritti Umani (1946) ove afferma che "i genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli" (art. 26.3).

La Corte Suprema nordamericana nel 1944 sottolineava questa priorità: "è per noi di cardinale importanza che la custodia, la cura e l'educazione del fanciullo risiedano prima nei genitori, la loro funzione primaria e la loro libertà includono la preparazione per obblighi che lo Stato non può fornire né ostacolare".<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Sul tema, a proposito di materie tali come etica civica, valori democratici o *educación para la ciudadanía* in Spagna vedi L. RUANO ESPINA, *Objeciones de conciencia en la educación pública. El conflicto judicial para las familias*, in I. M. BRIONES MARTÍNEZ (COORD.), *Educación en familia. Ampliando derechos educativos y de conciencia*, Dykinson, Madrid 2014, p. 111-141.

<sup>2</sup> Cf. C. CARDIA, *Matrimonio, genitorialità, filiazione. Tra antropologia e diritto*, Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza, Roma, gennaio 2015, pp. 14-17.

<sup>3</sup> In *Prince v. Massachusetts* 321 U.S. 158 (1944), p. 166 (le traduzioni sono mie). Non è una libertà assoluta, la stessa sentenza dichiara legittima la proibizione ai minori -senza eccezioni- di vendere giornali, commerciare o svolgere qualsiasi altro lavoro in luoghi pubblici.

Anche il canone 226 § 2 CIC raccoglie questa legge di natura ribadendo che “i genitori, poiché hanno dato la vita ai figli, hanno l’obbligo gravissimo e il diritto di educarli; perciò spetta in primo luogo ai genitori cristiani curare l’educazione cristiana dei figli”. Ferme queste basi, sta a loro “scegliere i mezzi e le istituzioni” più adatti a tale scopo (can. 793 § 1) tra essi “le scuole, le quali sono appunto un principale aiuto ai genitori nell’adempiere la loro funzione educativa” (can. 796 § 1).<sup>4</sup>

In verità queste asserzioni di *priorità* riferite precisamente all’educazione sono relativamente recenti: inizialmente si afferma semplicemente la patria potestà e le incombenze ad essa pertinenti. È più tardi che si è fatto necessario specificare la prelazione e precisare esplicitamente i diritti, i doveri e le facoltà che tale ruolo comporta di fronte a pretese concorrenziali di stampo statalista.

Di fronte ad esse già Leone XIII ricordava come “la patria potestà non può lo Stato né annientarla né assorbirla, poiché nasce dalla sorgente stessa della vita umana”;<sup>5</sup> pertanto “i genitori hanno dalla natura il diritto di educare coloro che hanno procreato, con il conseguente dovere... si sforzino di respingere in questo campo ogni intromissione ingiuriosa e rivendichino il diritto di educare come conviene i figli nel costume cristiano”.<sup>6</sup>

La relazione figlio-genitori è in effetti la più radicale e profonda, ricca e duratura che segna la vita di ogni persona che viene in questo mondo, quella che ne costruisce l’identità; Le sue basi biologiche hanno la forza del bisogno, dell’amore e della dipendenza durante i primi anni; non può essere sostituita solo copiata, imitata. Su di essa fonda la patria potestà, quell’insieme di funzioni personalissime che corrispondono ai genitori in relazione ai loro figli e il diritto riconosce. Tecnicamente include obblighi, doveri, facoltà, diritti: ma qui la legge è quasi un intruso; sarebbe di troppo se non fosse diretta a riconoscere e proteggere il peculiare clima in cui hanno luogo: la famiglia.<sup>7</sup> Soltanto in essa le relazioni si esprimono propriamente con il possessivo, mio padre, mia sorella, mia madre, mio figlio. Qualsiasi regolamentazione della patria potestà (comunque la si chiami) dovrebbe partire dalla

<sup>4</sup> Il diritto-dovere dei genitori di educare i figli e il diritto della Chiesa di gestire scuole proprie vanno tenuti distinti: quello è di natura e prioritario, questo gli è sussidiario: un’offerta che non limita bensì accresce le loro possibilità di scelta, tra di esse lo *homeschooling* che non abbisogna autorizzazione o permesso di sorta da parte dei pastori, in questo senso vanno interpretati i canoni sulle scuole (specie cc. 796-800). Sui profili canonistici dello *homeschooling* vedi E. N. PETERS, *Home Schooling and the New Code of Canon Law*, Cristendom College Press, Front Royal VA 1988.

<sup>5</sup> LEONE XIII, enc., *Rerum novarum*, 1891. Versione italiana dei documenti pontifici da *vatican.va*.

<sup>6</sup> LEONE XIII, enc. *Sapientiae christianae*, 1890.

<sup>7</sup> Anche qui, come per il matrimonio, si può dire che il diritto meno se ne deve occupare e meglio è.

presunzione che coloro che amano di più il minore, cercano e lottano per il suo benessere sono i genitori, ne è riprova che sono disponibili a soffrire per e con lui.<sup>8</sup> Le istituzioni non soffrono, né amano, non possono dedicarsi o prendersi cura delle persone nel senso genuino di queste parole. Se ne occupano dall'esterno.

Tutto ciò costituisce sicuramente un fatto di esperienza per molti di noi: i nostri tratti caratteriali cospicui sono il risultato più o meno riuscito del costante quanto paziente impegno formativo dei nostri genitori.

Il ruolo dei genitori non è il primo fra gli altri come suggerisce l'aggettivo *prioritario*: è unico, gli altri sono aiuto accessorio o surrogati d'uopo, perciò "la famiglia deve recuperare il ruolo che merita di fatto e di diritto nel lavoro educativo, e il sistema scolastico deve sostenere e rafforzare questo lavoro".<sup>9</sup>

### 3. IL *HOMESCHOOLING*, INSEGNAMENTO FAMILIARE O SCUOLA IN CASA

Prima dell'esistenza di un sistema scolastico statale l'educazione a casa era spesso l'unica possibilità di procurare istruzione ai figli, la sua attuazione dipendeva da molti fattori;<sup>10</sup> spesso non era realizzata direttamente dai genitori bensì tramite precettori. Ma l'educazione familiare, scuola in casa, *home education* o *homeschooling*, di cui parliamo qui, consiste nel fatto che i genitori insegnano i loro figli direttamente nel focolare senza mandarli a scuola.

È da qui che sorgono ancora oggi problemi in certi posti, che si tratta di una scelta alternativa alla scolarizzazione obbligatoria, indotta da motivi soggettivamente importanti. È con la scuola pubblica che potrebbe urtare il *homeschooling*, non con quella privata perché non obbligatoria. La pubblica accampa poi una certa pretesa di esclusività con intenti più o meno ideologici.<sup>11</sup>

Il *Home School* nacque tra XIX° e il XX° secolo in modo parallelo alla scolarizzazione obbligatoria. Ma dopo la seconda guerra mondiale si è sviluppato in modo crescente, principalmente in paesi di cultura anglosassone: Stati Uniti, Canada, Australia, Regno Unito, dove ha conosciuto un forte incremento dal '68 in poi.

<sup>8</sup> Questo è quel che accade normalmente, naturalmente, più frequentemente, quindi presumibile. Partire da altri presupposti, comunque anomali, oltre che offesa comporta danno alle persone.

<sup>9</sup> A. VEGA, *Objeciones de conciencia y libertades educativas*, in M. ROCA (coord.), *Opciones de conciencia. Propuestas para una ley*, Tirant lo blanc, Valencia 2008, pp. 337-338.

<sup>10</sup> M. GAITHER, *Homeschool. An American History*, Palgrave Macmillan 2008, p. 73s.

<sup>11</sup> Le prime cause per i diritti dei genitori negli USA riguardano l'esistenza di scuole private (anche religiose) e la libertà di scelta del curriculum: *Meyer v. Nebraska* 262 U.S. 390 (1923); *Pierce v. Society of Sisters*, 268 U.S. 510 (1925).

3. 1. *La storia recente*

Negli USA questa rinascita ha anche il sapore dell'aneddoto. Nel 1925 John T. Scopes, insegnante di *high-school* nel Tennessee, fu multato per insegnare il darwinismo, andando contro la legge statale che lo proibiva, e perse il ricorso.<sup>12</sup> Altri stati imitarono il Tennessee e fecero leggi che imponevano l'insegnamento del creazionismo nelle scuole pubbliche. Si cercava di arginare una corrente di pensiero ormai assodata in ambito scientifico. Negli anni '60 la Corte Suprema stabilì che il creazionismo è una questione di fede: quelle leggi caddero. Ciò fece scendere la fiducia nella scuola pubblica negli ambienti protestanti conservatori e spinse i genitori a trovare alternative per procurare ai loro figli un'educazione conforme al loro credo, tra queste il *homeschooling*.

Proprio in quei anni John Holt, Il matrimonio Moore (Dorothy e Raymond) e altri teorici (Rogers, Ilich) piantavano quello che è stato chiamato il seme del moderno *homeschooling* nel Nord America.<sup>13</sup>

Holt, insegnante, da una prospettiva liberista postula maggiore autonomia dei genitori e la liberazione dei bambini dalla gabbia della scuola che gli sembra disumana, propone in cambio l'insegnamento senza scuola, lo *unschooling*, in cui l'educando impara quello che li interessa quando e come l'interessa: è lui (orientato da i grandi) che conduce il suo apprendimento. Gli scritti di Holt ebbero un grande influsso sin dal primo libro *How Children Fail*;<sup>14</sup> egli si impegnò di persona nella diffusione dell'apprendimento in casa e così, per creare una rete tra i *homeschoolers*, lanciava nel 1977 la rivista *Growing Without Schooling*, che alcuni considerano la prima nel settore.

I Moore partono dalla ricerca sull'efficacia e gli effetti della scuola formale, arrivando alla conclusione che alcuni problemi nello sviluppo dei bambini sono spesso il risultato di una scolarizzazione prematura, data la pressione a cui li sottopone; ciò fece salire di punto l'interesse per l'educazione in casa. Nei loro scritti propongono lo *homeschooling* almeno fino agli 8 anni e un'incorporazione progressiva e sinergica all'ambito scolastico.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> La *Butler Act*. Il processo si fece famoso col nome di *Scopes trial* o *Monkey trial*.

<sup>13</sup> J. A. LAGOS, *Parental Education Rights in the United States and Canada: Homeschooling and its Legal Protection*, EDUSC, Roma 2011, p. 56 (cerca: btcagz).

<sup>14</sup> J. HOLT, *How Children fail*, Pitman, New York 1964. Poi sarebbero venuti tra gli altri: *How Children Learn* (1967), *Instead of Education* (1976), *Never Too Late: My Musical Life Story* (1979), *Teach Your Own* (1981), *Learning All the Time* (1989).

<sup>15</sup> R. MOORE, D. N. MOORE, *Home Grown Kids*, Word, Inc., Waco, TX 1981; *Home Spun Schools*. Word, Inc., Waco TX 1982.

### 3. 2. Più che una alternativa scolastica

Sempre minoritario il *homeschooling* si presenta oggi come una tendenza originale in espansione, Collom e Mitchell considerano che “la scuola a casa è allo stesso tempo un mezzo per educare i bambini secondo gli standard dei genitori e un movimento sociale alternativo che abbraccia un insieme unico di norme e valori culturali”.<sup>16</sup>

Vi sono diverse enunciazioni di quel che sia il *homeschooling*, ognuna di esse sottolinea taluni aspetti di questa pratica che, come detto, obbedisce sempre ad una opzione coinvolgente, fortemente motivata che implica una peculiare impostazione della vita sia familiare che sociale, uno stile di vita.

Così C. J. Klicka rileva l’impegno dei genitori che, mossi per lo più da motivi religiosi (cristiani) si prendono il ruolo di insegnanti con i conseguenti sacrifici personali e professionali.<sup>17</sup> Caparros da parte sua sottolinea come il *homeschooling* risponda ad una profonda divergenza di vedute da parte dei genitori nei confronti delle scuole pubbliche che, insieme a l’assenza di adeguate scuole private, li porta ad accollarsi direttamente l’educazione dei figli, specie le madri.<sup>18</sup> Altri evidenziano il rifiuto della scuola nella sua rigida regolamentazione del tempo, degli spazi, delle tematiche, prediligendo una pedagogia più aperta ed spontanea.<sup>19</sup>

L’interesse che tutti i genitori hanno nell’armonico sviluppo dei loro figli, porta ad alcuni a voler occuparsene a pieno, per dare ad essi quella formazione che, secondo i loro convincimenti, risulta la più adeguata ad assicurarne il benessere presente e futuro.

Le domande che sorgono attorno al *homeschooling* sono abbastanza prevedibili: chi e quanti, per che e come, legale o hanno problemi.

Cercherò di dare risposta a questi interrogativi; certamente le questioni giuridiche hanno per noi uno speciale interesse, ma è il fenomeno nel suo insieme che è rilevante.

<sup>16</sup> E. COLLOM, D. E. MITCHELL, *Home Schooling as a Social Movement: Identifying the Determinants of Homeschoolers’ Perceptions*, «Sociological Spectrum» (2005), 273-305. Gli autori ci tengono a sottolineare la qualifica di ‘alternativo’ anziché ‘antagonista’ di questo movimento (*Ibid.*, pp. 278-279). Cf. LAGOS, *Parental Education Rights...*, cit., p. 50.

<sup>17</sup> Cf. C. J. KLICKA, *The Right to Home School: A guide to the Law on Parents’ Rights in Education*, 3ª ed., Carolina Academic Pr., 2002, 978-0890896235, p. xv.

<sup>18</sup> *The Role of the Family in Education Legislation*, in M. GOTTSCHALK (ed.), *The Family Revolution. Rebuilding Traditional Family Life in the Third Millennium*, Scepter Press, Princeton 1997, pp. 163-181.

<sup>19</sup> “En todas las definiciones el elemento común es la asunción directa y exclusiva de los padres de la responsabilidad sobre la formación de sus hijos”: M. GOIRIA MONTOYA, *La opción de educar en casa*, Tirant lo blanc, Valencia 2014, p. 36.

## 4. SOCIOLOGIA DEL HOMESCHOOLING

Diciamo subito che la diffusione dello *homeschooling* è in diretto rapporto con la sua accettazione, tanto sociale quanto legale, la crescita quindi nutre se stessa.

Sociologicamente, sempre negli USA, Lagos nota uno spostamento sulla fine del xx° secolo dal anticonformismo pedagogico liberal di sinistra, che contraddistingueva i *homeschoolers* degli anni '70, verso l'altrettanto deciso non conformismo di stampo cristiano conservatore di destra, che compone la maggioranza di essi dalla metà degli '80, e che rispettivamente si possono abbinare al pensiero e le proposte di Holt e dei Moore; il passaggio cioè "da una crociata contro 'l'establishment' a una crociata contro la secolarizzazione";<sup>20</sup> per cui la famiglia tipo che opta per l'insegnamento nel focolare è religiosamente è politicamente piuttosto tradizionale, ben strutturata e numerosa.

Lines segnalava in merito nel 2000 che "secondo le indagini, la tipica famiglia che pratica il *homeschooling* è religiosa, conservatrice, bianca, di reddito medio e più istruita rispetto alla popolazione generale. Gli studenti *homeschooler* fanno parte per lo più di una famiglia con due genitori dove di solito ci sono due figli in età scolare educati in casa, e un terzo di norma il più piccolo in famiglia".<sup>21</sup> Il livello di cultura dei padri è un po' al di sopra della media; Lagos identifica le principali occupazioni del padre: commercialista o ingegnere (17.3%), professore, dottore o avvocato (16.9%), proprietario di piccolo negozio (10.7%). La stragrande maggioranza delle madri che scelgono di rimanere a casa per educare i figli si dichiarano casalinghe (87.7%).<sup>22</sup> Attualmente questa sociologia è più ampia e variegata.

Per quanto riguarda il numero di studenti in casa, sempre negli Stati Uniti, nel 1999 esso veniva stimato in 850.000 che rappresentava l'1.7% della popolazione scolastica tra i 5 e i 17 anni. Nel 2012 i dati salivano rispettivamente a 1.773.000 e al 3.4%;<sup>23</sup> nel 2016 si stima siano 2.600.000.<sup>24</sup> Le cifre comunque variano notevolmente a seconda della fonte, sia perché sono sempre proiezioni dipendenti dal metodo sia perché non tutti gli Stati dell'Unione seguono gli stessi criteri, ci sono Stati ove non è richiesta alcuna registrazione dei figli educati a casa, in altri le famiglie contano come scuole private; vi sono famiglie che rifiutano di registrarsi (*non-filers*) talvolta per evitare problemi

<sup>20</sup> J. A. LAGOS, *Parental Education Rights...*, cit., pp. 60-61.

<sup>21</sup> P. M. LINES, *Homeschooling comes of age*, «The Public Interest», 140 (2000) 74-85, a p. 78.

<sup>22</sup> *Parental Education Rights...*, cit., pp. 65-66.

<sup>23</sup> NATIONAL CENTER FOR EDUCATION STATISTICS (NCES), *Homeschooling in the United States: 2012*, April 2017: <https://nces.ed.gov/pubs2016/2016096rev.pdf>.

<sup>24</sup> B. D. RAY, *Homeschooling Growing: Multiple Data Points Show Increase 2012 to 2016 and Later*, 20 aprile 2018: <https://www.nheri.org/homeschool-population-size-growing/>

(controlli più stretti, ecc.): non in tutti gli Stati il sistema trova la stessa accettazione e le regolamentazioni sono molto differenti.<sup>25</sup> Comunque negli ultimi cinque anni la crescita sembra essere rallentata.

Nel Canada le cifre percentuali sono simili e parimenti incerte; la crescita delle scelte per il *homeschooling* tra 2006 e 2011 è stata del 29%, nello stesso periodo il numero di homeschoolers è passato da 16.773 a 21.662 che rappresentano il 0,4% dei 5.032.183 iscritti nelle scuole pubbliche nel 2011.<sup>26</sup> Tuttavia M. Buchanan stima che se agli studenti insegnati interamente dai genitori, si aggiungono quelli che combinano con qualche tempo a scuola e quelli che studiano a distanza, possono ammontare al 2,5% del totale, mentre Horsburgh, calcola in 80.000 i canadesi educati in casa nel 2001.<sup>27</sup>

Nel Regno Unito la scuola a casa ha preso un forte incremento dalla metà degli '80 in poi. Secondo Fortune-Wood, nel 2005 i ragazzi in età educati in casa ammontavano al 1-1,5%, mentre quelli che frequentavano le scuole private (a pagamento) soltanto arrivavano allo 0,5%; in numeri assoluti Koons, nel 2010, li calcola fra 45.250 e 160.000.<sup>28</sup> La pratica comunque è ammessa dall'introduzione dell'insegnamento obbligatorio: la Legge sulla scuola del 1870 prevedeva che la scuola obbligatoria poteva essere sostituita por "l'efficiente istruzione del minore in un altro modo";<sup>29</sup> quello che fino ad oggi viene conosciuto sotto il nome di *otherwise education*: lungo l'età dell'obbligo I genitori sono responsabili di procurare ai figli "full-time suitable education... either by regular attendance at school or otherwise".

Anche in Australia e *New Zealand* la scuola domestica è palesemente cresciuta negli ultimi decenni, oggi in Australia il 0,45% degli studenti studia a casa.<sup>30</sup>

<sup>25</sup> P. M. LINES, *Homeschoolers: Estimating Numbers and Growth* (National Institute on Student Achievement, Curriculum, and Assessment - Office of Educational Research and Improvement - U.S. Department of Education) Web editio, Spring 1999: <http://library.stmarytx.edu/acadlib/edocs/homeschoolers.pdf>

<sup>26</sup> D. NEVEN VAN PELT, *Home Schooling in Canada: The Current Picture – 2015 edition*, Barbara Mitchell Centre for Improvement in Education. Fraser Institute, 2015 <http://www.fraserinstitute.org>.

<sup>27</sup> M. BUCHANAN *How many homeschoolers are there in Canada?*, <http://homeschoolmedia.net/homeschool-ca/faq.html> (visto il 12 gennaio 2018); F. B. N. HORSBURGH, *Homeschooling within the public school system*, Simon Fraser University, 2005, p. 33.

<sup>28</sup> M. FORTUNE-WOOD, *A Short History of Home Education*: tratto da M. FORTUNE-WOOD, *The Face of Home education* 1, Appendix 3, Educational Heretics Press May 2005, in <http://www.home-education.org.uk/articles/article-history-of-he.pdf>. C. KOONS, *Education on the home front: Home education in the European Union and the need for unified european policy*, «Indiana International & Comparative Law Review», 20/1 (2010), p. 153.

<sup>29</sup> "a reasonable excuse for non-attendance at school: 1. That the child is under efficient instruction in some other manner".

<sup>30</sup> T. HARDING, A. FARREL, *Home schooling and legislated education*, <http://eprints.qut.edu.au/287/1/Harding.farrellANZELA03.pdf>.

## 5. MOTIVAZIONI E MODALITÀ

Le motivazioni concrete sono svariate: le distanze e l'isolamento soprattutto nei lunghi mesi invernali, aiutare ad un figlio con difficoltà. Ma fuori dal bisogno, le più rilevanti sono pedagogiche e religiose alla pari, ovviamente non si escludono a vicenda. In fondo sta sempre una particolare consapevolezza del ruolo che spetta ai genitori nella crescita dei figli, nonché l'insoddisfazione dell'offerta scolastica a disposizione; la frequenza di ragioni etiche o religiose spiega che lo *homeschooling* si configuri come obiezione di coscienza,<sup>31</sup> è un fatto che i diritti educativi dei genitori vengono spesso enunciati nel contesto della libertà di pensiero, religione e coscienza; nondimeno il fondamento primo è, a mio avviso, il rapporto genitoriale e la autonomia della famiglia.

Riguardo la Spagna, M. Goiria distingue due principali gruppi tra i genitori che optano per l'educazione in famiglia: coloro che in partenza scelgono tale tipo di insegnamento e quelli che hanno ripiegato su di esso dopo che la scuola tradizionale si è rivelata inadeguata. I primi, più decisi e idealmente motivati, scartano *a priori* la scolarizzazione, i secondi no: tant'è vero che in partenza hanno mandato i figli a scuola, i loro motivi sono più concreti, immediati, magari temporanei.

Difatti mentre le principali ragioni di fondo per istaurare la scuola in casa continuano ad essere la possibilità di educare meglio i figli ed anche di trasmettere loro i propri valori religiosi ed altri, le ragioni di sicurezza hanno avuto un influsso notevole negli ultimi vent'anni di pari passo con la caduta della disciplina e l'aumento della violenza nelle scuole pubbliche; si intende non solo la sicurezza fisica ma anche quella ambientale, psicologica, morale; la sparatoria di Columbine (1999) ha avuto grande peso.

Diversi delle motivazioni si possono considerare gli incentivi, le facilitazioni od anche le ragioni pratiche che fanno più agevole la scelta per il *homeschooling*; come le semplificazioni legali e amministrative, gli aiuti economici, il supporto sempre più variegato e completo accessibile tramite la rete, che ha contribuito in maniera decisiva a drizzare la percezione sociale della *scuola in casa*: da pratica eccentrica magari sospetta, a una scelta di assetto familiare ed educativo socialmente accettabile per quanto minoritario.<sup>32</sup>

I motivi che portano alla decisione di insegnare i figli in casa determinano abbastanza le forme di mandarla avanti; in effetti quando la scelta obbedisce

<sup>31</sup> Così tra gli altri J. M. MARTÍ SÁNCHEZ, *Objeciones de conciencia y escuela*, «RGDCDEE», N.º 15, octubre 2007, Iustel (RI §400695); R. NAVARRO-VALLS, J. MARTÍNEZ-TORRÓN, *Conflictos entre conciencia y ley*, 2ª ed., Iustel, Madrid 2012, pp. 258-267.

<sup>32</sup> Vid. l'analisi di P. M. LINES, *Homeschooling comes of...*, cit., pp. 82-83.

a ragioni pedagogiche ci si propone un modello didattico alternativo che da più protagonismo al bambino alle sue naturali inclinazioni, interessi, creatività; spesso attraverso il contatto con la natura e la realtà circostante, socratico; quando invece la scelta è dettata dal desiderio di assicurare un'educazione ispirata a determinati valori morali e religiosi, si tende a riprodurre in casa quel che accade nelle aule di scuola.<sup>33</sup>

Poiché non ci possiamo estendere mi limito a riassumere quella che McKeon considera la terminologia più usata, entro la quale situare ciascuna delle molteplici forme di attuare l'insegnamento diretto dei figli. Queste forme tipiche sarebbero: *tradizionale* che riproduce la scuola, *classica* che segue lo sviluppo cognitivo dello studente: concreto a memoria, analitico e astratto, *ecclettica* che introduce variazioni sul modello tradizionale e *unschooling* che segue gli interessi e le scelte dell'educando.<sup>34</sup>

In materia di scelte pedagogiche, dei modi e dei mezzi per portare avanti l'insegnamento familiare l'evoluzione è stata immensa, dal *fai-da-te* nel senso più letterale degli inizi, che vuol dire inventare tutto da capo, al *fai-con* di oggi, dove si trovano tante possibilità di aiuto che emergono dall'esperienza altrui messa a disposizione di chi se ne voglia servire; la mentalità del pioniere sviluppa la solidarietà tra i genitori che insegnano i figli a casa.

Essi, man mano che si sentono sicuri si azzardano a intervenire di più nel disegno dei *curricula* e delle forme di apprendimento. Nel frattempo sono cresciuti di molto i mezzi e le risorse a loro disposizione, sia di consiglio e di supporto pedagogico e legale che di materiali e pratiche. In ciò la rete gioca un ruolo decisivo, specie – ma non solo – tramite le associazioni di *homeschoolers* anche a carattere professionale.

Le risorse didattiche sono svariate e copiose a tutti i livelli, soprattutto flessibili: un paragone valido con la scuola formale sarebbe quello tra un vestito su misura e uno confezionato; le possibilità di tenere in conto la capacità e i bisogni di ogni studente in classe sono scarse per quanto se ne voglia, invece i genitori partono proprio dalla conoscenza precisa di tali capacità e bisogni e da lì possono adattare i *curricula*, i tempi, i mezzi, ecc. per ciascuno dei figli, con modi che vanno dal ricorso a insegnanti privati oppure alla stessa scuola locale per certe materie (lingue o musica), a gite, viaggi e attività insieme ad altre famiglie, biblioteche pubbliche, apprendimento tramite radio, TV, oppure la rete nella quale si trova una crescente gamma di mezzi, di aiuto e di supporto.

<sup>33</sup> "...si la motivación es de tipo religioso, la metodología es más clásica y se tiende a un esquema pedagógico más convencional": M. GOIRIA MONTOYA, *La opción de...*, cit., p. 43.

<sup>34</sup> C. MCKEON, *A Mixed Methods Nested Analysis of Homeschooling Styles, Instructional Practices, and Reading Methodologies*, Capella University, Minneapolis 2007, pp. 15-16.

## 6. QUESTIONI GIURIDICHE

È legale il *homeschooling*?

Questa è una domanda tipica, non banale, la cui risposta dipende da luoghi, momenti ed anche culture. Trattandosi di una pratica non convenzionale che sfida quantomeno gli usi correnti, è da aspettarsi che inizialmente desti diffidenza nella gente, sospetto e opposizione da parte dell'autorità; esse a loro volta portano i *homeschoolers* alla battaglia legale per difendere ciò che considerano un diritto, oppure ad una clandestinità o allo scoraggiamento. La crescita della scuola familiare va di pari passo con la sua accettazione sociale e giuridica; non tutti nascono per lottare.

Appena ci si avvicina alla bibliografia sulla lotta legale per il *homeschooling*, ci si accorge che mentre in America del Nord il punto di partenza è in quale misura l'interesse dello Stato nell'educazione basica di tutti può condizionare i diritti dei genitori di allevare i loro figli, nel continente europeo invece si tratta di vedere se e fino a dove si possa permettere ai genitori interferire o deviare dalla missione educativa di cui lo Stato si ritiene investito; da qui che anche nei paesi che lo riconoscono il *homeschooling* è sempre sottoposto a più restrizioni.

In verità i primi casi in cui i tribunali americani affermano i diritti dei genitori in tema di educazione non riguardano la scuola in casa, ma sono serviti a farla prosperare. Nelle cause *Meyer* (1923) e *Pierce* (1925),<sup>35</sup> la Corte Suprema affermava tra l'altro che la libertà garantita dal 14° Emendamento include il diritto di "sposarsi, mettere su famiglia e allevare i figli" guidando responsabilmente la loro educazione (*Meyer* 399), per cui i pubblici poteri non possono restringere i diritti dei genitori al punto "di standardizzare i loro figli costringendoli ad accettare istruzione solo da insegnanti pubblici" (*Pierce* 535).

Nella recente battaglia per la legalità del *homeschooling*, la dottrina presenta come emblematico il caso *Yoder* (1972).<sup>36</sup> Nel Wisconsin la scuola è obbligatoria fino ai 16 anni. Alcuni padri delle comunità Amish levarono i loro figli dalla scuola pubblica locale all'età di 14-15 anni, volendoli educarli proprio nell'adolescenza secondo il loro credo che impone usanze di vita piuttosto semplici, staccate e austere, molto differenti di quelle generali o comuni. Oltre che una questione di coscienza la formazione religiosa delle giovani generazioni è garanzia di persistenza delle comunità stesse. I genitori furono condannati dalla Corte della Contea a pagare una ammenda simbolica di 5 \$ ciascuno.

<sup>35</sup> *Meyer v. Nebraska* 262 U.S. 390 (1923); *Pierce v. Society of Sisters*, 268 U.S. 510 (1925).

<sup>36</sup> *Wisconsin v. Yoder*, 406 U.S. 205 (1972). Un breve commento in R. NAVARRO-VALLS, J. MARTÍNEZ-TORRÓN, *Conflictos entre conciencia...*, cit., pp. 261-262. M. J. VALERO ESTARELLAS, *Homeschooling en España. Una reflexión acerca del artículo 27.3 de la Constitución y del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos*, «RGDCDEE», 28 (2012), p. 5.

Assolti in seconda istanza, la Corte Suprema rigettò il ricorso del Wisconsin ritenendo che l'interesse dello Stato nell'educazione di tutti non è incondizionato e deve essere bilanciato con l'interesse dei genitori nella formazione anche religiosa dei figli.<sup>37</sup>

Nel caso, la legge dello Stato si deve confrontare alle genuine motivazioni religiose dei genitori Amish nel offrire ai loro figli la formazione più adeguata alla vita comunitaria e rurale nella quale si sarebbero integrati da adulti, mentre la scuola statale li avrebbe preparati alla corrente società individualistica e competitiva estranea alle loro credenze.

Da allora la scuola in casa ha volato verso una sempre più larga accettazione legale e sociale, tanto che mentre nel 1980 il *homeschooling* veniva considerato illegale (spesso semplicemente *praeter legem*) in 30 Stati, per il 1993 era ormai legale in tutti i 50.<sup>38</sup>

Così veloce processo verso la legalità affermata è stato complicato, molto svariato e per niente lineare. Come segnala Gaither<sup>39</sup> i tentativi di vincere la battaglia di colpo facendo che la Corte Suprema affermasse il *homeschooling* come un diritto costituzionale fondato sul 1° Emendamento (libertà religiosa) oppure sul 14° (libertà, vita privata familiare), non ha avuto sinora successo. Nemmeno dinanzi ai tribunali inferiori tale ricorso ha ottenuto un esito definitivo e diffuso, nonostante le molte asserzioni della legalità del *homeschooling*.

In effetti, se la Suprema Corte ha affermato ripetutamente le libertà e doveri dei genitori nell'educazione dei figli, essa stessa ha anche affermato, talora nelle stesse decisioni, gli altrettanto impellenti doveri-poteri degli Stati "di imporre la frequenza in alcuna scuola e di stabilire regolamenti ragionevoli per tutte le scuole" (*Meyer* 402). Dunque conclude Gaither "la frontiera precisa tra ciò che uno Stato può e non può regolare in termini di educazione di un bambino non è mai stata stabilita dalla Corte Suprema".<sup>40</sup>

<sup>37</sup> La Corte richiama i casi *Meyer v. Nebraska* 262 U.S. 390 (1923) e *Pierce v. Society of Sisters* 268 U.S. 510 (1925) secondo cui lo Stato non può interferire irragionevolmente nel diritto dei genitori di crescere ed educare i figli. "Il bambino non è la semplice creatura dello Stato; quelli che lo nutrono e dirigono il suo destino hanno il diritto, unito al grande dovere, di riconoscerlo e prepararlo per ulteriori obblighi" (*Pierce* p. 535); il che "include l'insegnamento di norme morali, credenze religiose ed elementi di buona cittadinanza" (*Yoder* p. 233).

<sup>38</sup> "In 1980, home schooling was illegal in 30 states. It has only been legal in all 50 states since 1993. However, specific state laws constitute a patchwork of regulations" (P. BASHAM, J. MERRIFIELD, C. R. HEPBURN, *Home Schooling: From the Extreme to the Mainstream*, 2nd ed., The Fraser Institute- Studies in Education Policy, Vancouver, 2007, p. 7); cf. J. A. LAGOS, *Parental Education Rights...*, cit., p. 99.

<sup>39</sup> M. GAITHER, *Homeschool. An American History*, Palgrave Macmillan 2008, pp. 176-177.

<sup>40</sup> Ivi.

È stata la revisione delle leggi sulla scuola nei singoli Stati la via che ha portato alla generale legittimazione dell'insegnamento in famiglia; dal 1982 fino al 2009 quaranta Stati hanno disciplinato questa pratica, con più piacere di coloro che amano la sicurezza delle regole che non dei *unschoolers* che fuggono da *standards* e controlli.<sup>41</sup> In questa veloce avanzata legislativa hanno avuto notevole rilevante efficacia le associazioni di *homeschoolers* con il loro lavoro di *lobbying* determinato e costante anche per evitare regressioni,<sup>42</sup> specie la *Home School Legal Defense Associazioni* (HSLDA) che sostiene i diritti dei genitori dal 1983, dando manforte anche alle associazioni di altri paesi, ma ci sono altre; in realtà tutte le associazioni oltre all'aiuto pedagogico, logistico, ecc. offrono pure supporto legale.

Oltre che negli Stati Uniti, Canada, il regno Unito, Australia e nazioni di analoga tradizione giuridica, il *homeschooling* è una scelta libera anche in molti altri Stati, svariati per cultura, ove è relativamente diffuso e pienamente legale nel senso che esplicitamente viene riconosciuto come un diritto,<sup>43</sup> sebbene vi siano notevoli differenze di trattamento legale anche all'interno di un medesimo Stato.

Accade così nel Sudafrica, ove la scuola in casa è prevista dalla legge del 1996,<sup>44</sup> nella Colombia,<sup>45</sup> Slovenia, Norvegia,<sup>46</sup> Russia,<sup>47</sup> Serbia, Montene-

<sup>41</sup> Come osserva GAITHER "new legislation usually grants legitimacy but increases regulation" (ivi p. 185).

<sup>42</sup> Sul dibattito sempre aperto in materia vedi, M. J. VALERO ESTARELLAS, *Homeschooling en España...*, cit., pp. 6-8.

<sup>43</sup> Luoghi in cui, dice J. A. Lagos, "parental education rights are broad; they have given birth to a spectrum of educational choices. One of these is homeschooling" (J. A. LAGOS, *Parental Education Rights...*, cit., p. 5).

<sup>44</sup> South Africa Schools Act, art 51. Il *Pestalozzi Trust* è stato istituito nel 1998 da un gruppo di cristiani per proteggere i diritti e le libertà di educare i figli a casa. In un censimento del 2011 risultavano 56.857 *homeschoolers*; vista la rata di crescita si estima che nel 2017 erano circa 100.000. Fonte: [www.sahomeschoolers.org](http://www.sahomeschoolers.org)

<sup>45</sup> Ley 115 de 8 febrero 1994 art. 7.g; Decreto 2832 de 2005, sulla convalida dei diplomi e titoli di studio.

<sup>46</sup> La scuola in casa è una scelta legale e libera che può essere fatta in qualsiasi momento, basta comunicarla al Comune, senza che sia necessario il suo permesso, ma deve vagliare periodicamente i risultati d'accordo con i genitori. Alcuni Comuni procurano alle famiglie del materiale didattico.

<sup>47</sup> Secondo l'art. 43. 4 e 5 Cost (12 dicembre 1993), i genitori devono assicurare l'educazione basica dei figli che è obbligatoria, la Federazione stabilisce gli standards e sostiene le varie forme di educazione e autoeducazione (testo inglese del Ministero AAEE della Federazione). La Legge Federale sull'educazione del 2012 prevede l'educazione familiare tramite contratto con la scuola locale dei cui servizi lo studente può avvalersi, la famiglia riceve qualche aiuto economico. Esiste anche l'insegnamento *esterno* in cui lo studente deve solo passare l'esame richiesto per ogni diploma.

gro, le Filippine<sup>48</sup> o l’Austria.<sup>49</sup> In Irlanda la stessa Costituzione riconosce la libertà dei genitori, primi e naturali educatori, di provvedere alla educazione dei figli in casa (art. 42); quella danese garantisce a tutti l’accesso alle scuole elementari ma i genitori non sono obbligati a mandarvi i figli se provvedono altrimenti alla loro educazione (art. 76 Cost.).<sup>50</sup> Così pure in Portogallo.

In Italia l’insegnamento familiare è riconosciuto in base agli art. 30, 33, 34 e 118 della Costituzione. In essi si afferma che “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli” (art. 30), si distingue la portata delle competenze attribuite allo Stato: dare norme generali sull’istruzione e istituire scuole statali di ogni genere (art. 33): l’istruzione fino a certa età o grado è obbligatoria (art. 34), non così la scuola. Peraltro l’art. 118 sancisce ampiamente il principio di sussidiarietà anche in riguardo alle iniziative dei cittadini singoli.

In maniera esplicita il D.lgs. 15 aprile 2005, n. 76, stabilisce che “i genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli” (art. 1.4).<sup>51</sup> Con il D.Lgs. n. 62 del 13 Aprile 2017 si è introdotto l’onere di sostenere “annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione” (art. 23). Anche in Slovenia i genitori devono comunicare alla scuola locale la loro decisione e il figlio deve sostenere un esame annuale.<sup>52</sup>

Raggiungere questo rispetto del ruolo dei genitori non è stato sempre pacifico ne vuol dire che anche oggi non ci siano problemi: essi riguardano le

<sup>48</sup> Art. XIV. Sec. 2 (2) Cost.: “The State shall: ... Establish and maintain a system of free public education in the elementary and high school levels. Without limiting the natural right of parents to rear their children, elementary education is compulsory for all children of school age”.

<sup>49</sup> La Legge sulla scuola dell’obbligo (*Schulpflichtgesetz*) del 1985, prevede che questa si possa soddisfare mediante l’istruzione domestica, a condizione che questa sia almeno equivalente a quella di una scuola ufficiale (art. 11); per garantire ciò, i genitori devono comunicare al Consiglio provinciale di educazione la loro intenzione prima dell’inizio della scuola, e lo studente superare un esame annuale di controllo.

<sup>50</sup> Un panorama sul *homeschooling* in Europa presenta I. M. BRIONES MARTÍNEZ, *Análisis de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación y su repercusión sobre la libertad de conciencia y la educación en familia*, in I. M. BRIONES MARTÍNEZ (COORD.), *Educación en familia...*, cit., pp. 71-85.

<sup>51</sup> Il testo raccoglie l’art. 111.2 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297. “1. Per scuola familiare si intende l’attività di istruzione elementare svolta direttamente dai genitori o da persona a ciò delegata dai genitori stessi”.

<sup>52</sup> Legge 81/2006 sulle scuole primarie, art. 5 e 88-92. Un simile sistema vige nella Serbia: Legge 55/2013, art. 5.

condizioni cui è sottoposto l'esercizio di questo diritto, nonché le forme di controllo e intervento delle autorità al fine di assicurare l'appropriata educazione di chi non va a scuola. Si tratta di un equilibrio talvolta difficile. Non è strano che le autorità tentino di irrigidire i requisiti e i controlli (magari anche spronate dai sindacati di insegnanti) fino a pretendere dei genitori titoli, competenze e risorse pari a quelle delle scuole, che renderebbero inattuabile l'insegnamento domestico.

Da parte loro i *homeschoolers* (e le loro associazioni) tendono a considerare come una intromissione nelle famiglie qualsiasi forma di accertamento sul modo di mandare avanti l'educazione dei figli e sulla sua efficienza, sentono come una minaccia atteggiamenti legali o burocratici di sospetto o prevenzione nei loro confronti; apprensioni di questo genere si sono avverate nel Regno Unito che pure vanta una lunga tradizione di educazione domestica<sup>53</sup> e anche in Francia dove la scuola in casa si ritiene un modo di esercizio della libertà di insegnamento sancita a livello costituzionale.<sup>54</sup> Si tratterebbe però di arrivare ad un riconoscimento dei principi guida in materia (libertà e sussidiarietà) che dia passo ad una collaborazione conveniente a tutti.

Comunque sia in alcuni Paesi la regolamentazione dello *homeschooling* non è quella di un diritto, ma mira piuttosto a controllare e restringere il fenomeno per quanto possibile, considerandolo sospetto o pericoloso, con motivazioni che alla fin fine stanno nella sua alternatività alla scuola pubblica e implicito rifiuto dello Stato maestro. È il caso della Svezia ove il *homeschooling*, nel 2010, è passato dalla libertà vigilata, dover cioè ottenere il permesso annuale per ogni figlio,<sup>55</sup> alla quasi proscrizione ossia ad essere autorizzato solo in 'circostanze eccezionali'; per poterlo continuare diverse famiglie hanno perciò scelto di trasferirsi ad altri Paesi più aperti, come la Finlandia.<sup>56</sup>

Inoltre non ogni intervento dell'autorità è equanime né mira all'interesse del minore; qualche volta poi, sono addirittura le scuole che pretendono vengano educati dai genitori i ragazzi problematici o che semplicemente non aiuteranno al prestigio della scuola. In Ungheria dove la scuola familiare

<sup>53</sup> S. WEALE, *Parents hit out at plans to increase oversight of home education*, The Guardian (International edition) 11 aprile 2018: <https://www.theguardian.com/education/2018/apr/11/parents-hit-out-at-plans-to-increase-oversight-of-home-education>.

<sup>54</sup> Essa "constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946 et auxquels la Constitution de 1958 a conféré valeur constitutionnelle" (*Décision* n° 77-87 DC del Conseil constitutionnel del 23 novembre 1977). Riguardo le recenti misure di controllo M.J. VALERO ESTARELLAS, *Homeschooling en España...*, cit., p. 10.

<sup>55</sup> Cf. Commissione Europea di Diritti Umani, caso *B.N. e S.N. contro la Svezia* (17678/91). Restrittiva e diffidente anche la normativa del Montenegro.

<sup>56</sup> M. HAMMARNEJDA, *Fundamental Difference: Home Education in Sweden and Finland*, <https://hslida.org/content/hs/international/Finland/201102280.asp>

è una opzione prevista dalla legge,<sup>57</sup> il *Green Book* sul rinnovamento dell'educazione teme che quella sia la via per scansare la responsabilità sui bambini rom.<sup>58</sup> Anche nel Regno Unito sono stati rilevati casi di *off-rolling*, cioè esclusione dalla scuola dei vulnerabili o difficili, ricorrendo alla espulsione o magari raccomandando ai genitori di occuparsene loro in casa; al punto che si profilano sanzioni per le scuole che lo pretendano.<sup>59</sup>

In altri posti il *homeschooling* è ammesso nel senso che non è escluso ma nemmeno regolato dalla legge: si pratica talvolta in maniera pacifica, talvolta dovendo affrontare pressioni dalle autorità. Mentre per alcuni l'assenza di regolamentazione rappresenta una mancanza di sicurezza che scoraggia, altri la preferiscono ritenendo che si tratta di un diritto, non di una concessione, paventando che una regolamentazione ne renderebbe più difficile la pratica.

Ma in altri luoghi la pratica è ancora considerata illegale in quanto si impone come obbligatoria la scuola (statale per lo più) come Brasile,<sup>60</sup> Islanda,<sup>61</sup> Sierra Leone,<sup>62</sup> Turchia e Germania come vedremo.

In Spagna l'educazione in casa è un fenomeno abbastanza nuovo ma sempre in auge<sup>63</sup> anche nel dibattito scientifico.<sup>64</sup> Dal punto di vista legale non è ammessa e si potrebbe dire illegale dal punto di vista amministrativo, tuttavia l'art. 55 della Ley de Educación de Cataluña prevede l'apprendimento non presenziale regolato. Vi sono stati diversi casi in cui i genitori che insegnano i figli a casa sono stati accusati di abbandono per inadempienza del dovere di inviarli a scuola. Una famiglia evangelica del Paese Vasco decise per il *homeschooling* quando i loro quattro figli furono assegnati a scuole distanti ma anche per dare più spazio allo studio della Bibbia. Furono citati nell'ottobre 2007 come imputati di delitti contro minori. La inchiesta, alla quale hanno collaborato, ha dato come risultato l'archiviazione della denun-

<sup>57</sup> Public Education Act: §7: "Compulsory education may be satisfied by school attendance or homeschooling — as chosen by the parents";... §69 Sect. (3): "Home-schooled students are exempted from all compulsory classes at school" ... §69 Sect. (4): "The achievements of those who are exempted from attending compulsory classes at school shall be assessed at times specified by the head master and by methods specified by the teaching staff."

<sup>58</sup> *Green Book for the Renewal of Public Education in Hungary*, Ecostat, Budapest 2009.

<sup>59</sup> S. WEALE, *Parents hit out...*, cit.

<sup>60</sup> Dal 1824 era permesso, nel 1990 la Legge sullo *Estatuto da Criança e do Adolescente* (8069/90) lo ha proibito. Persiste un certo movimento per farlo ridiventare legale.

<sup>61</sup> *The Compulsory School Act*, Legge n° 66, 8 marzo 1995, art. 1 e 26. Soltanto per eccezione la Autorità scolastica può dispensare temporaneamente dalla scuola.

<sup>62</sup> Non inviare i figli a scuola è delitto punibile con fino a un anno di carcere (*The Education Act*, 2004, Sect. 3.4, «Supplement to the Sierra Leone Gazette», vol. CXXXV, N°. 19, 1 aprile 2004).

<sup>63</sup> Si stima sia praticato da circa 2000 famiglie.

<sup>64</sup> Ne sono prova i tre convegni sull'educazione parentale svoltisi dal 2010. Relazioni e contributi del III°, tenuto nel 2012, in I. M. BRIONES MARTÍNEZ (Coord.), *Educación en familia...*, cit.

cia da parte del Pubblico Ministero di San Sebastián che non trova alcun reato nei fatti descritti né considera possa considerarsi delittuoso l'insegnamento familiare per il fatto che non sia previsto dalla legge. I fatti poi dimostrano che i figli anziché abbandonati sono ben accuditi e insegnati. Altri casi si sono conclusi similmente con la affermazione che non inviare i figli a scuola può essere una infrazione amministrativa ma non penale.<sup>65</sup>

Il Tribunal Constitucional (TC) ha deciso una di queste querele nel 1994.<sup>66</sup> In essa erano implicate 7 famiglie di Barcelona e i loro 24 figli. La Generalitat de Catalunya considerando questi trascurati perché tra l'altro non venivano mandati a scuola ma erano educati in casa, ne assunse la tutela internandoli e scolarizzandoli. Il Giudice di primo grado rigetta il ricorso dei genitori considerando comprovata la loro appartenenza alla setta dei "Bambini di Dio" e che l'assenza dalle aule ha menomato lo sviluppo sociale e la autonomia dei figli: tuttavia la loro favorevole evoluzione da quando vanno a scuola ha presto permesso di ritornare ai genitori la sola custodia dei bimbi.

L'Audiencia provincial de Barcelona accolse invece l'appello dei genitori restituendo loro la piena patria potestà:<sup>67</sup> a suo vedere non si è dimostrato né il carattere nocivo della comunità cui appartengono i genitori (non sembra fosse "Niños de Dios") né che il sistema educativo praticato abbia negato ai minori il diritto all'educazione visto che include le materie fondamentali richieste dalla legge ed è accettato in alcuni dei loro paesi di origine, lamenta invece che si abbia interferito nella "armonia naturale paterno-filiale dando allo stato un intervento preponderante", mentre doveva "prevalere la libertà di culto dei genitori e il loro diritto di scegliere l'educazione per i figli".

Contro questo rovesciamento la Generalitat de Catalunya si rivolse al TC che però ha confermato in parte le contestate ordinanze dell'Audiencia, ritenendo non rilevante agli effetti costituzionali la divergente interpretazione delle circostanze in cui si trovavano i minori implicati, visto che il ritorno di essi sotto la tutela dei genitori non ha impedito la loro scolarizzazione, che la stessa Generalitat ha sempre l'obbligo di rendere effettiva con i mezzi amministrativi a disposizione.

<sup>65</sup> Vid. M. J. VALERO ESTARELLAS, *The Long Way Home: Recent Developments in the Spanish Case Law on Home Education*, «Oxford Journal of Law and Religion», Vol. 3, No. 1 (2014), pp. 139-143.

<sup>66</sup> STC 260/1994, 3 ottobre 1994. La parallela causa penale seguì gli stessi passi ed è finita dinanzi il Tribunal Supremo che conferma l'assoluzione dei genitori perché il fatto di seguire una pedagogia magari sbagliata non è in sé reato, caso mai si dovrà correggere per altre vie: "debemos mantener el derecho penal alejado de estos debates y evitarle la tentación de entrar de manera ligera, insegura y peligrosa en la perenne discusión sobre la idoneidad de los modelos educativos" STS 7005/1994 del 30 ottobre 1994, fundamento jurídico (d'ora innanzi fj) 2.3.

<sup>67</sup> Cioè dichiarando la "total libertad de los padres para vivir con sus hijos (...) y para orientarles hacia las convicciones morales, religiosas o filosóficas que crean más adecuadas".

La Sentenza è stata criticata per elusione della questione di fondo,<sup>68</sup> cioè se *diritto all'educazione* è uguale a *dovere di scolarità*: ne va di mezzo la facoltà di scelta dei genitori.

Uno dei magistrati nel suo voto particolare dissenziente stima che il diritto all'educazione esige la scolarizzazione obbligatoria dei minori.<sup>69</sup> Questa è stata poi la dottrina assunta dallo stesso Tribunal Constitucional in una seconda Sentenza del 2010:<sup>70</sup>

Tre famiglie di Malaga educavano i figli a casa. All'ingiunzione di inviarli a scuola rispondono che i minori stanno ricevendo una istruzione più completa e adeguata di quella che possono ricevere in qualsiasi scuola, senza che tale pratica abbia causato loro alcun pregiudizio; il diritto costituzionale poi non esige la scolarizzazione ma l'educazione secondo i valori costituzionali. Nel maggio 2003 il Giudice di prima istanza ordina la scolarizzazione dei bambini con indipendenza di quanto siano bene accuditi e insegnati: i genitori non hanno il diritto di escluderli dal sistema ufficiale di istruzione, esclusione che potrebbe in futuro causargli seri problemi d'integrazione sia in ambito accademico che sociale.

La sentenza viene appellata alla Audiencia provincial de Málaga, che la conferma nella linea del voto particolare dissenziente alla sentenza innanzi commentata: è diritto del minore l'essere scolarizzato e i poteri pubblici devono procurare che così avvenga anche contro la volontà dei genitori che non possono negare tale 'diritto' ai figli benché possano trasmettergli in famiglia li insegnamenti che ritengano opportuni.

Dinanzi al Tribunal Constitucional i genitori negano che la scolarizzazione forzata sia una misura *necessaria* né la *meno restrittiva* visto che in altri paesi dell'intorno vigono "misure che, senza escludere l'opzione educativa di homeschooling..., stabiliscono controlli periodici sulla valutazione formativa del bambino e un seguimiento dei contenuti che vengono trasmessi" (fj8.b).

Il giudice costituzionale riconosce che la Costituzione stessa "in effetti non consacra direttamente il dovere di scolarità" (fj9), ammette pure che la sostituzione di questa con valutazioni e controlli amministrativi potrebbe costituire un'alternativa "meno restrittiva dal punto di vista del diritto dei genitori riconosciuto nell'art. 27.3 CE" (fj8.b).

<sup>68</sup> Per NAVARRO-VALLS E MARTÍNEZ-TORRÓN risente di "un reprovable formalismo" aggrando le questioni fondamentali del caso (*Conflictos entre conciencia...*, cit., p. 266).

<sup>69</sup> Voto del Magistrado V. Gimeno Sendra alla STC 260/1994, de 3 de octubre. Dello stesso parere G. MORENO BOTELLA, *Libertad religiosa y derecho a la educación. En torno a la STC 260/1994 de 3 de octubre*, in J. MARTÍNEZ-TORRÓN (ed.), *Libertad religiosa y de conciencia ante la justicia constitucional*, Comares, Granada 1998, pp. 687-691.

<sup>70</sup> STC 133/2010, del 2 dicembre 2010.

Eppure questa alternativa – continua il TC – non sarebbe in nessun modo ugualmente efficace in ordine a conseguire l’obiettivo e il contenuto del diritto all’educazione ovvero “il pieno sviluppo della personalità nel rispetto dei principi democratici di convivenza e dei diritti e le libertà fondamentali” (art. 27.2 Cost.) la cui consecuzione rappresenta un mandato per i pubblici poteri. Quindi una misura restrittiva sì ma adeguata a fini e non sproporzionata poiché nessun *homeschooling* potrebbe arrivare a garantire così efficacemente la educazione democratica dei futuri cittadini come invece “si può ragionevolmente aspettare” (fj8.c) dalla scolarizzazione coatta.

Ai genitori rimane sempre la libertà di trasmettere ai figli le loro convinzioni fuori dell’orario scolastico e nei fini settimana, nonché il diritto di istituire centri scolastici secondo le loro preferenze, quindi, si anima il giudice, i loro diritti educativi “non risultano totalmente misconosciuti” per cui la restrizione subita ha una portata relativa e non “manifestamente eccessiva” (fj8c).

Il Tribunal dunque respinge il ricorso ritenendo legittimo che la Legge sull’istruzione abbia stabilito che l’insegnamento di base, oltre che obbligatorio e gratuito, sia per forza scolarizzato; le ragioni pedagogiche per il *homeschooling* non hanno base costituzionale, e quelle religiose (uniche ammissibili e non del caso) anche se fondate nell’art. 27.3 della Costituzione, devono cedere di fronte alla Legge Organica sull’Educazione che impone ai ragazzi tra i 6 e i 16 anni il dovere di scolarità.<sup>71</sup>

La lettura che Il TC compie dell’art. 27 Cost. sembra orientata a cercare – se non creare – opposizione fra i punti che lo integrano piuttosto che l’armonia, che sarebbe *a priori* giusto. Si genera quindi il bisogno di comprimere, decurtare, escludere le libertà, talvolta anche immaginando compiti istituzionali e delle incompatibilità che un lettore accorto ma imparziale non troverebbe nel testo: in partenza si dovrebbe supporre l’equilibrio e la coerenza interna del medesimo articolo. L’esigenza che la restrizione de un diritto risulti necessaria e proporzionata (quindi la meno restrittiva) al conseguimento di un obiettivo legittimo e indispensabile, viene sostituita per criteri di convenienza, di efficacia e di politica legislativa, che finiscono per svuotare i testi costituzionali che applicano.

E già problematico che un sistema educativo pubblico che si dice neutrale e plurale possa trasmettere valori univoci, ancor peggio se si pretende che soltanto la scuola pubblica sia in grado di trasmetterli. Il ragionamento poi del Tribunale postulerebbe di eliminare anche la scuola privata, o almeno la sua autonomia, dato che si tratta di valori che devono ricevere tutti e che solo la scuola pubblica sarebbe in grado di tramandare.

<sup>71</sup> Non sembra nemmeno coerente che si consideri *basico* (e perciò obbligatorio) un percorso scolastico così lungo.

## 7. IL HOMESCHOOLING NELLA GIURISPRUDENZA EUROPEA

Nella sentenza appena studiata l'Alto Tribunale spagnolo fa riferimento alla giurisprudenza europea attorno all'art. 2 del 1° Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea di Diritti Umani (CEDU),<sup>72</sup> il quale stabilisce che:

“Il diritto all'istruzione (*education*) non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche”.

La Corte ha pubblicato un *dossier* dal titolo *Guide on Article 2 of Protocol No.1 to the European Convention on Human Rights*<sup>73</sup> in cui spiega per lungo la propria interpretazione dello stesso. In tale spiegazione si dice tra l'altro: “L'articolo 2 del Protocollo n. 1 si distingue per la sua formulazione negativa, il che significa che le parti contraenti non riconoscono un diritto all'istruzione tale che richieda loro di stabilire o di sovvenzionare, a proprie spese, istruzione di un determinato tipo o di un qualsiasi particolare livello... Pertanto non esiste alcun obbligo positivo per gli Stati di creare un determinato sistema di istruzione pubblica né di sovvenzionare scuole private. Queste aree sono lasciate alla loro discrezione”.<sup>74</sup>

Le cause che trattano della scuola in casa sono quattro (più una in pendenza: la *Wunderlich vs Germania*). Le due prime riguardano il Regno Unito e la Svezia paesi in cui è ammesso l'insegnamento in casa, le altre due la Germania dove è vietato ma ammesso eccezionalmente. La linea interpretativa dei giudici europei va sempre nella direzione espressa in molte altre controversie riguardanti i diritti dei genitori,<sup>75</sup> cioè di attribuire sempre più

<sup>72</sup> Circa l'influsso della giurisprudenza europea in quella del Tribunal Constitucional spagnolo J. M. MARTÍ SÁNCHEZ, *Análisis de la sentencia 133/2010 del Tribunal Constitucional, sobre educación en familia desde la perspectiva del artículo 10.2 de la Constitución*, in I. M. BRIONES MARTÍNEZ (Coord.), *Educación en familia...*, cit., pp. 236-239; M. J. VALERO ESTARELLAS, *The Long Way...*, cit., p. 132.

<sup>73</sup> Elaborato dal *Directorate of the Jurisconsult*, aggiornato al 31 dicembre 2017, [https://www.echr.coe.int/Documents/Guide\\_Art\\_2\\_Protocol\\_1\\_ENG.pdf](https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_2_Protocol_1_ENG.pdf)

<sup>74</sup> I redattori desumono tale significato dai lavori preparatori: “This is confirmed by the travaux préparatoires (see in particular Doc. CM/WP VI (51) 7, p. 4, and AS/JA (3) 13, p. 4)”.

<sup>75</sup> A partire dal caso *Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen vs Danimarca* del 7 Dicembre 1976 (5095/71). In esso tuttavia la negativa di esentare i figli dei ricorrenti dell'educazione sessuale integrata nelle scuole pubbliche veniva giustificata dal fatto che “the Danish State preserves an important expedient for parents who, in the name of their creed or opinions, wish to dissociate their children from integrated sex education; it allows parents either to entrust their children to private schools, which are bound by less strict obligations and moreover heavily subsidised by the State (paragraphs 15, 18 and 34 above), or to educate them or have them educated at home, subject to suffering the undeniable sacrifices and inconveniences caused by recourse to one of those alternative solutions” (n. 54). Queste alternative non esistono

facoltà allo Stato e sminuire il ruolo dei genitori subordinandolo a quello statale.<sup>76</sup>

Le differenze fra loro nascono piuttosto del diritto del paese coinvolto; ma in nessuna è stato asserito il diritto dei genitori di fronte allo Stato.

#### 7. 1. *Family H. contro il Regno Unito (10233/83)*<sup>77</sup>

Si tratta di un matrimonio con quattro figli nati tra il 1962 e il 1969. Tutti e sei membri della famiglia sono dislessici. I genitori decidono di educarli a casa non considerando accettabile la scuola pubblica specie per via dei castighi corporali; rifiutano anche le scuole private e l'aiuto di tutori in casa (sovvenzionati dall'autorità scolastica) per motivi filosofici e pedagogici.

Nel 1976 fu loro intimato di inviare a scuola i figli ameno ch  attestassero di stare provvedendo in un altro modo a procurare ai minori una educazione adeguata a la loro et  e capacit  (*otherwise education*). Dopo difficili negoziati una nuova ingiunzione li pervenne nel 1979. Nel 1980 furono condannati per inosservanza della normativa sull'educazione.<sup>78</sup> Fecero appello sostenendo che i loro figli stavano ricevendo in casa una adeguata educazione. La Crown Court pur riconoscendo i meriti del metodo educativo seguito, trov  molto lacunosi i risultati in tema di lettura, scrittura e aritmetica, di ci  dando colpa ai genitori per aver in maniera irragionevole rifiutato alle autorit  di pubblica istruzione di controllare l'andamento dei figli; quindi conferma la sanzione riguardo ai due ultimi figli senza per  decretarne la scolarizzazione forzata. Il caso quindi non riguarda direttamente la legittimit  del *homeschooling* ma l'inefficienza colpevole con la quale i genitori H. lo hanno realizzato, venendo meno al dovere di assicurare ai figli un'adeguata educazione.

Nondimeno, nel loro ricorso alla Commissione europea essi affermano che la condanna risponde al fatto di essersi rifiutati di inviare i figli a scuola e sostenuto i loro ideali, il che costituisce violazione del loro diritto di educare i figli secondo le proprie convinzioni filosofiche garantito nel menzionato Protocollo.

La plenaria della Commissione riconosce che le convinzioni filosofiche dei genitori sull'educazione dei figli entrano nella portata del detto Protocollo

nella gran parte dei casi risolti dopo invocando questa decisione, viene anzi usata per negare l'educazione in casa.

<sup>76</sup> M. J. ROCA FERN NDEZ, *Deberes de los poderes p blicos para garantizar el respeto al pluralismo cultural, ideol gico y religioso en el  mbito escolar*, «RGDCDEE», 17 (2008), pp. 16-17.

<sup>77</sup> Del 6 marzo 1984, *Decisions and Reports* 37, p. 108.

<sup>78</sup> "The parent of every child of compulsory school age shall cause him to receive efficient full-time education suitable-(a) to his age, ability and aptitude, and (b) to any special educational needs he may have, either by regular attendance at school or otherwise" (*Education Act 1996, Section 7*).

tuttavia sottolinea che esso “non garantisce un diritto assoluto di avere i figli educati secondo le convinzioni filosofiche dei genitori, ma un diritto al *rispetto* di tali convinzioni”; invece è chiaro che “implica il diritto per lo Stato di stabilire la scuola dell’obbligo, sia nelle scuole pubbliche o con lezioni private di livello soddisfacente, e che la verifica e l’applicazione degli standard educativi sono parte integrante di tale diritto”,<sup>79</sup> a queste condizioni l’alternativa della scuola in casa si ritiene valida. Per la Commissione sono stati i genitori a non avere adempiuto il loro dovere di assicurare ai figli un’educazione adeguata nella scuola pubblica né a casa; con tutto le autorità britanniche non hanno preteso la scolarizzazione dei figli ma ingiunto l’obbligo di cooperare in futuro con le autorità educative locali, ciò che non costituisce mancanza di rispetto del diritto invocato.

#### 7. 2. *B.N. e S.N. contro la Svezia (17678/91)*

Nella seconda causa risolta nel 1993, la Commissione ha parimenti dichiarato inammissibile il ricorso degli sposi N. Essi sono cristiani, hanno otto figli che educano a casa, ottenendo la precettiva autorizzazione annuale per ciascuno di loro e con soddisfacente valutazione dell’autorità.<sup>80</sup> Fino all’anno in cui alla più grande è stato negato il permesso, sulla base che l’ultimo tratto del curriculum richiede per sé andare a scuola, il diniego si è poi ripetuto con la seconda figlia. I ricorsi presentati sono stati respinti, i genitori hanno sempre continuato a educare i figli a casa e nel 1991 sono stati multati con 1.500 Corone ciascuno per non obbedire gli ordini di inviare a scuola le figlie maggiori. Da qui il reclamo.

Benché la Svezia aveva fatto riserva riguardo l’art. 2 del 1° Protocollo (P1-2)<sup>81</sup> la Commissione ritiene che la doglianza sarebbe comunque inammissibile per altre ragioni. Infatti, malgrado la formazione data alle figlie sia più che adeguata, essa respinge il ricorso perché i genitori non hanno ubbidito. Per quel che riguarda l’*homeschooling*, la Commissione cita la decisio-

<sup>79</sup> “do not guarantee an absolute right to have children educated in accordance with parents philosophical convictions, but a right to *respect* for those convictions ... implies the right for the State to establish compulsory schooling, be it in State schools or private tuition of a satisfactory standard, and that vérification and enforcement of educational standards is an integral part of that right” (*corsivo orig.*). Questa dicitura sarà ripetuta nelle successive decisioni, tuttavia l’adempimento all’obbligo di scuola anche “con lezioni private di livello soddisfacente” verrà sacrificato sull’altare dell’autonomia statale. A mio avviso il fatto che il diritto dei genitori no sia assoluto non toglie che sia esso l’oggetto del rispetto richiesto da P1-2 (Prot1.art2).

<sup>80</sup> Adesso, come detto, tale autorizzazione non si concede se non in casi eccezionali.

<sup>81</sup> “...with the reservation in respect of Article 2 of the Protocol, to the effect that Sweden could not grant to parents the right to obtain, by reason of their philosophical convictions, dispensation for their children from the obligation of taking part in certain parts of the education in public schools,...” (ritirata nel 1995).

ne *Family H. contro il Regno Unito* studiata prima, ma fa una interpretazione del Protocollo 1.2 alquanto diversa: il pluralismo educativo, tanto necessario alla democrazia, si assicura soprattutto con l'insegnamento statale (*State teaching*), ma P1-2 garantisce anche il diritto di fondare scuole diverse dalle statali, la formazione sociale può implicare l'obbligo di andare a scuola pubblica o privata, escludendo l'insegnamento a casa se lo Stato così decide per garantire il diritto dei figli all'educazione. Se, come nel caso, l'alternativa della scuola privata è astratta, non rimane altro che la scuola statale.

### 7. 3. I casi tedeschi: Leuffen e Konrad

I casi più noti sullo *homeschooling* arrivati agli organi tutelari europei riguardano la Germania, sono le cause *Leuffen* (19844/92) e *Konrad* (35504/03).

La prima si è decisa dinanzi alla Commissione il 9 luglio 1992 dopo un veloce iter giudiziario. Renata Leuffen (1959) cattolica, giornalista *freelance* e scrittrice ha un figlio nato nel 1984 che ha deciso di educare a casa. Quando il figlio ha 8 anni (gennaio 1992) la Corte distrettuale nomina l'Ufficio per la gioventù di Düsseldorf suo tutore scolastico incaricandolo di inviarlo a scuola e di ricavare un'opinione psichiatrica sul ragazzo.

Nel mese di febbraio, la Corte di Appello sostiene la decisione del primo giudice sulla base che di fronte al dovere dello Stato di impartire ai ragazzi una adeguata educazione, il rifiuto di inviarlo a scuola costituisce un abuso che mette a repentaglio la salute e lo sviluppo del figlio; paragonata con il *homeschooling* la scuola convenzionale presenta il vantaggio di permettere allo scolare socializzare meglio e aprirgli l'accesso agli studi di grado superiore o ad una professione.

Il 10 aprile 1992 la Corte Costituzionale Federale rifiuta *in limine* il ricorso della madre perché senza possibilità di successo. Il parziale ritiro della patria potestà imposto alla ricorrente è perfettamente giustificato nell'interesse del fanciullo ed è il mezzo meno restrittivo per assicurare la sua educazione anche sociale e il suo futuro professionale. Peraltro il figlio non gli è stato tolto e lei può scegliere per lui una scuola che sia in sintonia con la sua religione.

La signora Leuffen lamenta davanti alla Commissione europea che li sia stato impedito di educare suo figlio a casa, inviandolo per forza ad una scuola convenzionale. Sostiene di avere ricevuto da Dio la esclusiva responsabilità e idoneità per dare a suo figlio la educazione adeguata ai suoi bisogni e capacità, e considera peccato inviarlo a una scuola pubblica di scarso livello dove sarà vittima di violenze e influssi negativi. Ad altre religioni e in altri paesi il *homeschooling* è consentito.

La Commissione si centra sulla pretesa violazione del 1° Protocollo, art.2 della Convenzione facendone un'interpretazione ormai conosciuta anche se a mio parere non corretta perché non cerca l'armonia bensì la

dissonanza fra i vari diritti in esso contenuti finendo per stravolgere il testo. Vediamo.

Ci sono due sentenze nel articolo: la prima, negativa: “Il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno”, sembra avere come scopo diretto escludere qualsiasi discriminazione nel godimento del diritto all’educazione. La Commissione lo legge in positivo ovvero “contiene il diritto fondamentale del fanciullo all’educazione”.<sup>82</sup> In seguito aggiunge che esso richiede naturalmente da parte dello Stato una regolamentazione, la quale può differire a seconda delle circostanze di ogni comunità ma sempre salvi gli altri diritti contenuti nella Convenzione. Può essere così, ma la norma non lo dice: nessuna incombenza viene attribuita allo Stato in questa sentenza tranne quella di evitare esclusioni di sorta.

Passa poi ad interpretare il secondo comma del testo: “Lo Stato, nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento in modo conforme alle loro convinzioni religiose e filosofiche”.

Il comma, dice la Commissione, riconosce il ruolo dello Stato e parimenti i diritti dei genitori, e punta a tutelare il pluralismo essenziale per la democrazia e aggiunge “in vista del potere dello Stato moderno, è soprattutto attraverso l’insegnamento dello Stato che questo scopo deve essere realizzato”. Mi pare un travisamento: P1-2 dice piuttosto che quale che sia il ruolo che lo Stato possa assumere per far sì che a nessuno venga negato il diritto all’educazione, esso deve rispettare il diritto dei genitori di procurare ai figli una educazione in accordo con le loro convinzioni: dunque esso funge da guida e limite di tale ruolo statale.

La Commissione non lo vede così e conclude, come nelle decisioni studiate, che lo Stato può imporre la scolarizzazione coatta; per giunta qui non legge più “sia nelle scuole pubbliche o con lezioni private di livello soddisfacente”,<sup>83</sup> ora dice “in scuole pubbliche o private di standards soddisfacenti”; escludendo che il *homeschooling* entri nelle scelte dei genitori che lo Stato debba rispettare. Secondo la Commissione tale rispetto richiede soltanto -oltre la possibilità di scuole private- che l’insegnamento di Stato (*State teaching*) sia compiuto in maniera obiettiva, plurale e critica, senza intenti di indottrinamento contrario alle convinzioni religiose o filosofiche dei genitori.<sup>84</sup>

<sup>82</sup> “Enshrines the fundamental right of the child to education”. In verità questo diritto non è solo dei minori.

<sup>83</sup> *Family H. v United Kingdom* (10233/83) the Law; *B.N. & S.N. v Sweden* (17678/91) the Law.

<sup>84</sup> “However, this clause does not contain any indication justifying a restrictive interpretation of such a kind. On the contrary indeed, it requires the States, in an unqualified manner, to respect parents’ religious and philosophical convictions; it makes no distinction at all between the different purposes for which the education is provided” (Voto dissenziente del Giudice Verdross en *Kjeldsen*...).

Questo sarebbe il limite da non trapassare. Pretendere di educare a casa il proprio figlio equivarrebbe a negargli il diritto all'istruzione e recargli un danno. Nel caso il figlio è stato iscritto ad una scuola cattolica in rispetto delle credenze della madre dalla quale non è stato separato. Le interferenze con la sua vita familiare e la sua libertà di pensiero, coscienza e religione si giustificano per il bisogno di proteggere il diritto del fanciullo all'educazione. Il ricorso è dunque manifestamente infondato.

La Corte segue un ragionamento simile nella seconda causa cui abbiamo fatto riferimento, *Konrad c. la Germania* del 11 settembre 2006 (35504/03).

Fritz Konrad e sua moglie Marianna, cristiani convinti, non vogliono inviare i loro due figli nella scuola pubblica perché ritengono in contrasto con il loro credo l'educazione che in essa si offre. Educano i figli a casa servendosi del materiale e gli orientamenti a distanza di una scuola non riconosciuta. Quando i figli raggiungono l'età della scuola dell'obbligo chiedono per loro l'esenzione, ma se la vedono rifiutare dalle autorità amministrative e giudiziarie. Alla base di queste decisioni ci sarebbe l'obbligo dello Stato di provvedere all'educazione, che include la socialità: l'interesse dei figli richiede che essi non vengano isolati; i genitori possono esigere che non vengano maltrattati nella scuola, come temono, ma non l'esonero.

Dinanzi alla Corte europea i *Konrad* denunciano violazione del diritto proclamato nell'art 2 del 1° Protocollo (P1-2) che secondo loro include la scelta di evitare a figli la scuola, infatti altri paesi permettono il *homeschooling*. La Corte ripete ancora la sua particolare interpretazione di detta norma: che il suo obiettivo è garantire il pluralismo nell'educazione, vitale per una società democratica, da conseguire prima di tutto tramite l'insegnamento statale.<sup>85</sup> Ribadisce che il diritto all'educazione prevale sui diritti genitoriali e siccome allo Stato compete garantire quel diritto, è suo obbligo regolamentarlo come meglio ritenga, purché si eviti l'indottrinamento religioso. L'art. 2 del 1° Protocollo "implica la possibilità per lo Stato di stabilire la scuola dell'obbligo, sia nelle scuole pubbliche o con lezioni private di livello soddisfacente".<sup>86</sup> Malgrado questa dicitura ed anche se alcuni Stati consentono l'insegnamento a casa, altri pretendono l'assistenza a scuola, pubblica o privata. Le autorità tedesche presumono che l'educazione sociale soltanto si può attuare nelle scuole ciò che entra nel loro margine di apprezzamento. Così a quanto pare l'alternativa tra scuola pubblica e "private tuition of a satisfactory standard" ovvero "leçons particulières de qualité", che sembrava legittimare la educazione a casa, è venuta meno anche nei casi in cui la

<sup>85</sup> Vedi il breve commento critico di I. M. BRIONES MARTÍNEZ, *Análisis de la...*, cit., pp. 72-73.

<sup>86</sup> "Article 2 of Protocol N° 1, implies the possibility for the State to establish compulsory schooling, be it in State schools or through private tuition of a satisfactory standard".

scuola privata risulta in pratica non possibile o appare anch'essa contraria alle convinzioni religiose dei genitori.

Questa interpretazione di P1-2 anziché cercare la consonanza fra i diversi diritti in esso enunciati parte dalla supposizione della loro disarmonia, il diritto dei genitori viene percepito come una minaccia per l'educazione dei figli e così la scelta effettiva del tipo di insegnamento da dare agli scolari passa allo Stato,<sup>87</sup> garante del diritto alla educazione. Pareva chiaro che il pluralismo educativo a quanto sembra auspicato dall'articolo in parola, dovesse essere ottenuto riconoscendo le preferenze dei genitori contro l'uniformità del monopolio pubblico, ma alla fine si è ridotto a dover consentire le scuole private (non ad aiutarle) e a vietare l'indottrinamento strettamente religioso (non altro), cose queste che distano dal garantire il ruolo principale che spetta ai genitori nell'educazione dei figli; sembra però che questo ruolo venga attribuito allo Stato: col pretesto di assicurare a tutti il diritto all'educazione esso si erge a supremo erogatore: la tutela e protezione dei diritti diventa gestione e amministrazione inconfutabile dei medesimi.<sup>88</sup> Un espediente statalista mai del tutto superato<sup>89</sup> che, come dice Mehedi, spiega "l'insistenza degli strumenti giuridici relativi al diritto all'istruzione nella dimensione essenzialmente personale degli obiettivi in questo settore. Pertanto, la politica educativa non dovrebbe essere basata su un preteso *interesse superiore dello Stato* o su un valore collettivo o sociale. Al contrario, *l'interesse superiore del fanciullo deve essere il principio guida di coloro che sono responsabili della sua educazione e orientamento* (Dichiarazione dei diritti dell' bambino, principio 7). E, per evitare che uno Stato si attribuisca il diritto di identificare l'interesse superiore del fanciullo con il suo proprio interesse, la Dichiarazione sottolinea che: *questa responsabilità cade, in primo luogo, sui suoi genitori*".<sup>90</sup>

Ancora in tema di educazione domestica è dinanzi alla Corte Europea il caso *Wunderlich* sempre contro la Germania (18925/15). Dirk e Petra Wunderlich sono stati separati temporalmente dei loro 4 figli e privati parzialmente della custodia legale con divieto di lasciare il paese, per il fatto di essersi rifiutati di inviarli a scuola e volerli educare in casa. Secondo la coppia

<sup>87</sup> Iquietante, superficiale e restrittiva la ritiene VALERO ESTARELLAS, *Homeschooling en España...*, cit., pp. 6-8, 17-18; vid. ID., *The Long Way...*, cit., pp. 133-134.

<sup>88</sup> Come suggerisce A. T. MARTIN "the argument that parents cannot transmit these values to their children, however, seems to be a veiled admission that the State's interest goes beyond these stated goals" (*Homeschooling in Germany and the United States*, «Arizona Journal of International & Comparative Law», Vol. 27, No. 1, p. 242).

<sup>89</sup> Gli argomenti dei giudici tedeschi, supportati dalla Corte Europea, e gli interventi talvolta aggressivi delle autorità sono molto criticati sia in dottrina giuridica che nell'opinione pubblica; vedi in merito C. KOONS, *Education on the...*, cit., pp. 150-153.

<sup>90</sup> MUSTAPHA MEHEDI, *Contenido del derecho a la educación*. Documento di lavoro (E/CN.4/Sub.2/1999/10) p. 11, n. 24.

queste ingerenze fanno violenza alla loro vita privata familiare (art. 8) al diritto a educare i figli secondo le proprie convinzioni (P1-2) e alla loro libertà di movimenti (P4-2).<sup>91</sup> La Corte dovrà stabilire se queste misure restrittive erano necessarie per proteggere l'interesse superiore dei minori e se il fatto di educarli da soli in casa mette in pericolo il loro benessere. Il Centro Europeo per il Diritto e la Giustizia (ECLJ) si è fatto presente nel processo a sostegno dei ricorrenti Wunderlich; il suo rappresentante ricorda alla Corte come nell'art. 2 del 1° Protocollo, stando alla genesi del testo, "l'intenzione principale dei redattori della Convenzione non era quella di consacrare un 'diritto all'istruzione', ma di garantire il diritto prioritario dei genitori nei confronti dello Stato".<sup>92</sup>

#### 8. ESITI DEL HOMESCHOOLING. LA SOCIALIZZAZIONE

Oltre le supposizioni teoriche e aprioristiche stanno i risultati raggiunti. Come documenta Lagos, praticamente tutti i dati confermano che i ragazzi insegnati in casa riescono meglio di quelli che vanno a scuola, sono al di sopra della media.<sup>93</sup> Uno studio di Rudner nel 1998 mostra che se si assegnano in media 50 punti su 100 ai risultati degli studenti di scuole pubbliche, quelli delle scuole private raggiungono tra 65 e 75 e i *homeschoolers* da 75 a 85 punti;<sup>94</sup> nella inchiesta di Ray nel 2010 la distanza cresce da 50 a 86.<sup>95</sup> Lo stesso Rudner trova che mentre il 40% degli alunni di 4° grado (8-9 anni) guarda la TV per più di 3 ore al giorno solo l'1.7% degli *homeschoolers* spendono tante ore davanti ad essa.<sup>96</sup> Anche nell'Università essi riescono meglio negli esami di ingresso ed è più elevata la quota di coloro che riescono a concludere gli studi intrapresi.

Pure in senso economico il *homeschooling* presenta vantaggi: nel 2002-2003 ogni studente statunitense tra i 4 e i 17-18 anni costava allo Stato 9.644 \$ in media, mentre la famiglia che insegnava a casa più di un figlio spendeva meno di 4.000 \$ a testa.

Primo fra tutti i sospetti e paure che ricadono sullo *homeschooling* è il pregiudizio che esso isola i ragazzi, non li fa socializzare quindi non li prepara

<sup>91</sup> Il riferimento al 4° Protocollo si trova solo nel rapporto dell'Unità di Stampa (*Press Unit*) della Corte, *Press Country Profile - Germany*, aggiornato in aprile 2018.

<sup>92</sup> G. PUPPINCK, *Observations écrites soumises à la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Wunderlich c. Allemagne* (N° 18925/15), p. 6.

<sup>93</sup> J. A. LAGOS, *Parental Education Rights...*, cit., pp. 88-93.

<sup>94</sup> L. M. RUDNER, *Scholastic Achievement and Demographic Characteristics of Home School Students in 1998*, «Education Policy Analysis Archives», vol. 7 (23 marzo 1999) ISSN 10682341, pp. 15-16.

<sup>95</sup> B. D. RAY, *Academic Achievement and Demographic Traits of Homeschool Students: A Nationwide Study*, «Academic Leadership: The Online Journal», vol. 8 (1-1-2010), Article 7: <https://scholars.fhsu.edu/alj/vol8/iss1/7>.

<sup>96</sup> *Scholastic Achievement and...*, cit., p. 10.

per la vita reale, ecc.; “i genitori *homeschool* la chiamano *domanda S*. Interpellanze sulla socializzazione vengono poste a quasi tutti i genitori di *homeschool*, adolescenti *homeschool* e adulti che sono stati educati a casa”.<sup>97</sup> Se si visitano i *chats* sull’argomento si vede che le risposte sono ancora molto contrastanti in taluni paesi, quasi che educare i propri figli sapesse di rimprovero per chi non lo fa, oppure faccia venire a questi uno spontaneo interessamento per i figli altrui.

Anche qui per i frutti li riconoscerete: uno studio fatto all’Università di Florida registrando in video ragazzi tra 8 e 10 anni, *homeschoolers* e non mescolati, giocando e in altre circostanze, fatto poi vedere a specialisti senza avvertirli, questi non notarono differenze fra di loro in autostima e positività; mentre quelli insegnati in famiglia presentavano meno problemi di comportamento.<sup>98</sup> Pure da adulti i *homeschoolers* dimostrano più attiva presenza nella vita della comunità, di partecipazione politica, di *leadership*.<sup>99</sup>

Va anche detto che da parte loro i *homeschoolers*, forse perché spesso si sentono guardati come bizzarri sono anch’essi molto convinti e gelosi della loro scelta e non vorrebbero sentir parlare di sconvenienti. E nemmeno tanto di controlli come se insegnare i propri figli fosse un’attività rischiosa, mentre per loro il vero rischio è inviarli a scuola.

Progressivamente l’insegnamento familiare va trovando il suo spazio e aprendosi alla collaborazione con altre istanze come le scuole locali o le autorità scolastiche: di fatti è una forma di insegnamento a cui lo Stato in certi posti attribuisce parità con le scuole. In tale maniera quelle che inizialmente erano opzioni decisamente opposte ed escludenti trovano più vie di collaborazione e integrazione. Sempre alla ricerca della migliore formazione dei giovani, nel rispetto delle preferenze dei genitori è sorta la scuola flessibile o *flexischool* cioè la scolarizzazione parziale e personalizzata che ha come valore aggiuntivo un uso più ragionevole delle risorse, in particolare degli sforzi personali.<sup>100</sup>

## 9. CONCLUSIONI

Lo *homeschooling* per certo verso scopre che il re è nudo, che ciò che tutti pensano fa la scuola, lo può fare meglio la famiglia, ove l’educando è prima

<sup>97</sup> B. D. RAY, *Academic Achievement and...*, cit.

<sup>98</sup> L. E. SHYERS, *Comparison of social adjustment between home and traditionally schooled students*, University of Florida 1992 (*pro manuscripto*).

<sup>99</sup> B. D. RAY, *Reason and research home education. Common Questions and Research-Based Answers about Homeschooling*.

<sup>100</sup> In proposito, M. GOIRIA, *La flexibilización educativa o lo mejor de dos mundos (entre la escolarización y el homeschool)*, «Estudios sobre Educación» (2012), pp. 37-54; M. Á. SOTÉS ELIZALDE - C. URPI - M. C. MOLINOS TEJADA, *Diversidad, participación y calidad educativas: necesidades y posibilidades del Homeschooling*, ivi, pp. 55-72.

figlio. Come sia che venga praticato, altro non è che un ritorno alla realtà che ai genitori spetta tutto quanto riguarda la crescita della prole, educazione inclusa. Sta a loro decidere in che misura vorranno farsene carico direttamente e in quale ricorrere all'aiuto d'altri, tra cui la scuola; questa è uno strumento, un aiuto che si usa a seconda del bisogno, chi decide sono le persone interessate: i genitori e i figli, i cui rispettivi diritti non si possono considerare come opposti in partenza.

Sta di fatto che la maggior parte dei genitori non sente di doversi occupare appieno dell'insegnamento dei figli, bensì appoggiandosi alle scuole "le quali appunto sono di precipuo aiuto ai genitori nel compiere la loro funzione educativa" (can. 796 § 1). Allo Stato tocca un imprescindibile ruolo di tutela e regolamentazione unitaria, di appoggio e all'uopo supplenza secondo la regola della sussidiarietà.

Questa articolazione di ruoli è stata molto ben espressa da Giovanni Paolo II quando ricorda che "i genitori sono *i primi e principali educatori* dei propri figli ed hanno anche in questo campo una *fondamentale competenza*: sono *educatori perché genitori*. Essi condividono la loro missione educativa con altre persone e istituzioni, come la Chiesa e lo Stato; ciò tuttavia deve sempre avvenire nella corretta applicazione del *principio di sussidiarietà*. Questo implica la legittimità ed anzi la doverosità di un aiuto offerto ai genitori, ma trova nel loro diritto prevalente e nelle loro effettive possibilità il suo intrinseco e invalicabile limite. Il principio di sussidiarietà si pone, pertanto, al servizio dell'amore dei genitori, venendo incontro al bene del nucleo familiare. I genitori, infatti, non sono in grado di soddisfare da soli ad ogni esigenza dell'intero processo educativo, specialmente per quanto concerne l'istruzione e l'ampio settore della socializzazione. La sussidiarietà completa così l'amore paterno e materno, confermandone il carattere fondamentale, perché ogni altro partecipante al processo educativo non può che operare *a nome dei genitori, con il loro consenso* e, in una certa misura, persino *su loro incarico*".<sup>101</sup>

<sup>101</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Lettera alle Famiglie*, n. 16 (corsivo orig.).